



Andrea Cesarini

(dottorando di ricerca in Law and Pluralism nell'Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale:
la stabilità dell'assegno divorzile a seguito di 'delibazione'
della nullità canonica ***

SOMMARIO: 1. Premessa. La solidarietà tra i coniugi nello svolgersi 'effettivo' della loro convivenza: traiettorie convergenti nella recente giurisprudenza di legittimità - 2. Il 'conflitto' tra i giudicati di divorzio e di 'delibazione' e la progressiva emersione della loro alterità - 3. Diritto all'assegno divorzile, (in)validità del matrimonio-atto e loro reciproca indifferenza nelle motivazioni delle Sezioni unite - 4. L'assegno come specificazione del dovere di solidarietà post-coniugale. La *ratio* 'assistenzialistica' dell'istituto secondo la giurisprudenza più risalente - 5. (*segue*) e la sua successiva rilettura in chiave di 'autoresponsabilità' - 6. Libertà e reciproca responsabilità nella cornice solidaristica della convivenza - 7. La tutela del coniuge 'debole' come interesse irrinunciabile dell'ordinamento secolare - 8. Conclusioni.

1 - Premessa. La solidarietà tra i coniugi nello svolgersi 'effettivo' della loro convivenza: traiettorie convergenti nella recente giurisprudenza di legittimità

Le regole che disciplinano la 'crisi matrimoniale' sono state oggetto, negli ultimi anni, una profonda evoluzione applicativa, veicolata da una giurisprudenza di legittimità che ne ha offerto un'interpretazione coerente ai principi loro sottesi. Recenti *revirements* delle Sezioni unite della Cassazione rivelano un'attenzione spiccata per l'effettività della vita coniugale e i canoni solidaristici che determinano le conseguenze, anche economiche, del suo dissolvimento.

È d'obbligo rammentare, a questo proposito, le sentenze 'gemelle'¹

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Le pronunce hanno disatteso il precedente indirizzo della Corte, risalente alla sentenza n. 4700 del 1988 (unitamente alle successive nn. 4701, 4702 e 4703). La dottrina ha espresso, al riguardo, pareri diversificati: nel complesso positivi i commenti di N. COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista



n. 16379 e 16380 del 2014, che hanno ascrivito a limite di ordine pubblico² (art. 797, n. 7, c.p.c.³), ostativo alla 'delibazione' delle nullità canoniche, la convivenza coniugale⁴ protrattasi per più di tre anni dopo la celebrazione

telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 26 del 2014, e di **J. PASQUALI CERIOLI**, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2014, i quali hanno tuttavia criticato l'apparente arbitrarietà del criterio temporale 'ultratriennale' adottato dalla Corte, nonché la subordinazione dell'operatività del limite di ordine pubblico a una tempestiva allegazione di parte, secondo il regime dell'*exceptio iuris* (sul tema, cfr. anche **G. RUFFINI**, *Affectio familiae, ordine pubblico interno e poteri officiosi del giudice in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2/2014, p. 65 ss.). Complessivamente molto critica, di converso, la posizione di quegli Autori che hanno ritenuto che il nuovo indirizzo fosse ridonato in un autentico 'svuotamento' della disciplina pattizia del matrimonio 'concordatario', contenuta nell'Accordo di Villa Madama del 1984: così **M. CANONICO**, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: un diritto o una chimera?*, ivi, p. 175 ss.; **G. DALLA TORRE**, «Specificità dell'ordinamento canonico» e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, ivi, p. 53 ss., **C. MIRABELLI**, *Matrimoni nulli, ignorato ordinamento canonico*, in *Avvenire*, 19 luglio 2014. Un'opinione contraria, rispetto alle dedotte violazioni della normativa pattizia, è stata invece espressa da **G. CASUSCELLI**, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo "che apporta modificazioni al Concordato lateranense"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2014, soprattutto p. 7 ss.

² Sulla clausola di ordine pubblico, come limite al riconoscimento di effetti civili alle sentenze di nullità matrimoniale emanate dai Tribunali della Chiesa, vedasi, in generale, **S. DOMIANELLO**, *Ordine pubblico, giurisprudenza per principi e delibazione matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1989. Cfr. anche, più di recente, **N. MARCHEI**, *La tutela dei diritti dell'uomo e il limite dell'ordine pubblico tra Chiesa cattolica e Stato secolare*, in **AA. VV.**, *Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico*, a cura di M. LUGLI, M. TOSCANO, Giuffrè, Milano, 2018, p. 73 ss., la quale ha osservato, in senso critico, che la recente giurisprudenza di legittimità avrebbe inopinatamente utilizzato parametri internazionalistici per riempire di contenuto una clausola - quella dell'ordine pubblico - che la Corte costituzionale avrebbe invece strettamente collegato ai principi apicali (e alle regole che ne sono espressione) dell'ordinamento interno (cfr. Corte cost., n. 18 del 1982).

³ Norma dotata, secondo la dottrina maggioritaria, di un'autentica ultrattività, in ragione del rinvio materiale operato dal Punto 4, lett. b), del Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del 1984: cfr. **N. MARCHEI**, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2013, p. 42. L'assunto è accolto dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione (cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 18627 del 2014). Di contrario avviso, invece, **C. MARINO**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 44 ss., a parere della quale anche alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dovrebbero applicarsi le norme di diritto internazionale privato contenute nella L. 218 del 1995.

⁴ Secondo l'indirizzo delle Sezioni unite, si potrebbe parlare di 'convivenza' laddove si configuri un'autentica "comunione materiale e spirituale" tra i coniugi, e non una loro mera coabitazione. In tema, cfr. **U. ROMA**, *Convivenza e coabitazione*, Padova, Cedam,



di un matrimonio invalido.

Ancora, va ricordata la recente pronuncia n. 18287 del 2018⁵, che nel ribadire come l'assegno divorzile si fondi sul principio di solidarietà (nella sua dimensione così detta 'post-matrimoniale') ha riconosciuto al contributo una funzione "perequativo-compensativa"⁶, non sovrapposta, ma parallela a quella "assistenziale" che gli era stata a lungo esclusivamente attribuita⁷. In questo modo, la Corte ha vincolato l'accertamento della spettanza (e la contestuale quantificazione) del relativo credito a una valutazione di carattere fattuale, valorizzante l'apporto concreto dei coniugi alla vita familiare, oltre che alla formazione del patrimonio di ciascuno⁸, secondo il canone dell'„autoresponsabilità“.

2005.

⁵ I commenti alla pronuncia sono molteplici. Si vedano, senza alcuna pretesa di completezza, **C.M. BIANCA**, *Le Sezioni unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale*, in *Famiglia e diritto*, 2018, p. 955 ss.; **E. AL MUREDEN**, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite*, *ivi*, p. 1019 ss.; **S. PATTI**, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*, in *Il Corriere Giuridico*, 2018, p. 1197 ss.; **M. SESTA**, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, *Famiglia e diritto*, 2018, p. 983 ss.

⁶ Il riferimento alle "ragioni della decisione", nel novero dei parametri di assegnazione e quantificazione dell'assegno (art. 5, sesto comma, L. n. 898 del 1970), attribuisce al contributo anche una funzione 'risarcitoria'. Invero, ancorché non espressamente richiamata dalle Sezioni unite nel 2018, tale funzione è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza successiva. Un'analisi attenta dell'ampia casistica, al riguardo, è offerta da **A. ARCERI**, *I principi delle Sezioni Unite nell'applicazione dei giudici di merito*, in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 50 ss.

⁷ Secondo recente giurisprudenza, in alcuni casi la funzione assistenziale dell'assegno rivestirebbe comunque un rilievo preminente rispetto ai criteri perequativo-compensativo e risarcitorio. Infatti, allorché il coniuge debole non disponga di mezzi adeguati alla propria sussistenza e non possa procurarseli per ragioni oggettive, il diritto di percepire il contributo dovrebbe comunque essere riconosciuto: così, per esempio, Cass. civ., ord. n. 10089 del 2019. In questa prospettiva, al fine di valutare l'oggettiva impossibilità da parte dell'ex coniuge di essere economicamente autosufficiente, il giudicante non dovrebbe limitarsi ad apprezzarne la situazione personale (e quindi, per esempio, l'età avanzata o uno stato precario di salute), ma dovrebbe calarla all'interno del contesto sociale di riferimento e alle prospettive reddituali da esso offerte. Su questi aspetti ha riflettuto **F. DANOVI**, *Assegno divorzile: l'inadeguatezza dei mezzi supera il matrimonio breve e senza rinunce*, in *Famiglia e diritto*, 2019, p. 567 ss.

⁸ Secondo l'attuale orientamento della Cassazione, qualora l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato con l'apporto esclusivo dei beni dell'altro, dovrebbe ritenersi che il ruolo endofamiliare del primo sia stato già sufficientemente riconosciuto e che la connessa esigenza compensativo-perequativa sia stata soddisfatta. In tali fattispecie, il diritto di percepire l'assegno non potrebbe, conseguentemente, essere riconosciuto: cfr. Cass. civ., ord. 21926 del 2019.



Da ultimo, nell'ancora più recente sentenza n. 9004 del 2021⁹ - che sarà oggetto di specifica trattazione nelle pagine che seguono - la Suprema Corte ha affermato che l'*exequatur* inimpugnabile della nullità matrimoniale canonica, intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, non preclude al giudice italiano di statuire in ordine agli effetti economici dello 'scioglimento' del vincolo, secondo le previsioni della L. n. 898 del 1970¹⁰.

L'*iter* argomentativo della Sentenza, convincente per rigore tecnico-processuale, rivela un legame sensibile - ancorché non interamente esplicitato¹¹ - con quei precedenti. Ciò consente di cogliervi, superando l'apparente marginalità del *thema decidendum*, un ulteriore e importante passo nella direzione poc'anzi indicata¹². Nella prospettiva di una compiuta tutela del coniuge 'debole', autentico interesse sostanziale sotteso agli istituti giuridici coinvolti, l'invalidità del negozio costitutivo del rapporto si espone infatti a un giudizio di "indifferenza"¹³; è invece nella dimensione *effettiva* della convivenza, ove le condotte delle parti rilevano secondo un canone di reciproca *responsabilità*, che risiede la fonte delle loro (eventuali) pretese di ordine economico.

2 - Il 'conflitto' tra i giudicati di divorzio e di 'delibazione' e la progressiva emersione della loro alterità

⁹ Da qui innanzi anche, più semplicemente, 'la Sentenza'.

¹⁰ Per una ricostruzione della vicenda processuale, che in questa sede non verrà approfondita, rimando ad **A. CESARINI**, *Ancora sul "conflitto" tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e (successivo) exequatur della nullità canonica: alle Sezioni unite la sorte delle statuizioni economiche non coperte da giudicato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2020/3, p. 955 ss.

¹¹ La Sentenza richiama il proprio precedente del 2018 (n. 18287, cit.), ma omette di citare espressamente gli arresti a Sezioni unite del 2014 (n. 16379 e 16380, cit.), i cui assunti, come si evidenzierà nel prosieguo, parrebbero comunque aver inciso sul tenore motivazionale del più recente pronunciamento della Corte. Un legame tra la pronuncia del 2018 e quelle del 2014 era stato peraltro evidenziato, in precedenza, anche da **E. QUADRI**, *"C'è qualcosa di nuovo oggi" nell'assegno di divorzio, "anzi d'antico"*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, p. 1718-1719; **E. AL MUREDEN**, *L'assegno divorzile*, cit., p. 1021.

¹² Il legame tra la Sentenza in commento e i richiamati precedenti a Sezioni unite è colto anche da **J. PASQUALI CERIOLI**, *Le Sezioni unite e l'"indifferenza" del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021.

¹³ **J. PASQUALI CERIOLI**, *Le Sezioni unite*, cit.



L'approdo decisorio del Supremo Collegio è l'esito di un percorso di maturata consapevolezza della distinzione tra i giudizi di divorzio e di nullità canonica (e successiva delibazione). Non a caso, infatti, la Sentenza - al pari della precedente ordinanza di rimessione¹⁴ - ritiene necessario richiamare alcune tappe della precedente giurisprudenza della Corte, che in questa sede sarà parimenti opportuno rievocare.

La questione del rapporto tra i due procedimenti si lega, storicamente, alla riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia d'invalidità matrimoniale. Nel vigore dell'art. 34 del Concordato lateranense, la Corte riteneva infatti pacifico che l'*exequatur* non potesse essere ostacolato dalla dichiarata cessazione degli effetti civili del vincolo religioso; al contrario, la delibazione era considerata idonea a travolgere la sentenza divorzile, anche se già irrevocabile, assieme alle correlate statuizioni economiche¹⁵.

L'indirizzo della Corte mutò, invece, allorché essa ritenne che l'Accordo di revisione del 1984 avesse determinato un'implicita caducazione della previgente riserva¹⁶ e che il giudice civile, di conseguenza, fosse divenuto competente a conoscere (anche) della nullità del matrimonio contratto *in facie Ecclesiae*. Per tale ragione, secondo la Cassazione, qualora le parti del giudizio di divorzio non avessero specificamente contestato la (in)validità del vincolo, esse sarebbero incorse nella preclusione del "dedotto e del deducibile", giacché ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio il giudicante sarebbe stato chiamato ad apprezzare (pur solo incidentalmente) l'integrità del negozio¹⁷. Sicché, la sentenza di divorzio e l'eventuale statuizione

¹⁴ Cass. civ., ord. n. 5078 del 2020.

¹⁵ In questo senso, per esempio, Cass. civ., n. 1905 del 1980. L'assunto, consolidato in giurisprudenza, era avversato da autorevole dottrina: cfr. **D. BARILLARO**, *Cessazione degli effetti civili e annullamento del matrimonio canonico trascritto*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1975, 1, p. 92 ss.; **L.M. DE BERNARDIS**, *Divorzio civile e nullità canonica nel nostro sistema di diritto matrimoniale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1975, p. 1231 ss.; **A.C. JEMOLO**, *Divorzio e validità del matrimonio*, in *Rivista di diritto civile*, II, p. 104 ss. Stabili, invece, anche secondo la Cassazione, sarebbero state le disposizioni in favore dei figli: cfr. Cass. civ., n. 5887 del 1993.

¹⁶ Così in Cass. civ., SS.UU., n. 1824 del 1993. Una soluzione diversa era stata postulata, invece, dalla Corte costituzionale (n. 421 del 1993).

¹⁷ In questi termini si era precedentemente espresso, in letteratura, **G. BALENA**, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. CIPRIANI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 33 ss. In precedenza, parte della dottrina, richiamandosi alla teoria dell'antecedente logico necessario (su cui v. **S. MENCHINI**, *I limiti oggettivi del giudicato*



sull'assegno, una volta divenute *res iudicata*, non avrebbero potuto essere travolte nemmeno per effetto di delibazione della nullità religiosa, i cui effetti avrebbero dovuto ritenersi circoscritti ai soli rapporti definiti, con efficacia di giudicato, dalla pronuncia divorzile¹⁸.

La successiva giurisprudenza di legittimità¹⁹ precisò con maggior chiarezza che in difetto di un'espressa domanda o eccezione di parte - peraltro soggetta al regime dell'accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.), involgendo una questione di *status*²⁰ - la validità del matrimonio fosse estranea all'oggetto del giudizio di cessazione dei suoi effetti civili, pur rimanendone logico "presupposto". Quanto alle statuizioni di ordine economico, la loro stabilità venne invece fatta discendere dal regime *ex art.* 2909 c.c.: una volta accertato con statuizione irrevocabile, il diritto di percepire l'assegno non avrebbe più potuto essere caducato.

Questi assunti divennero, in seguito, viepiù consolidati. La diversità dei *petita* e delle *causae petendi* dei giudizi di nullità e divorzio - incidenti rispettivamente sul "matrimonio-atto" e sul "matrimonio-rapporto" - impedirebbe, secondo la Corte, di riconoscervi un rapporto di identità²¹. Le statuizioni economiche irrevocabili, per loro canto, non potrebbero essere travolte dal successivo accertamento dell'invalidità del vincolo, essendo questo, peraltro, inidoneo a fondare una domanda intesa alla loro revisione²².

civile, Giuffrè, Milano, 1987, p. 107 ss.) aveva postulato che la dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse suscettibile di spiegare forza di giudicato anche sulla questione della validità del vincolo: cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" nell'Accordo 18 febbraio 1984 fra l'Italia e la Santa Sede*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1984, p. 401 ss.; **A. PROTO PISANI**, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit. p. 136 ss.

¹⁸ Cass. civ., n. 3345 del 1997.

¹⁹ Cass. civ., n. 4202 del 2001; conforme Cass. civ., n. 4795 del 2005.

²⁰ Rispetto alla natura di eccezione in senso stretto della contestazione dell'invalidità matrimoniale in sede di divorzio, cfr. **I. PAGNI**, *Le azioni di impugnativa negoziale: contributo allo studio della teoria costitutiva*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 488, nt. 72. Di contrario avviso, invece, **C. CONSOLO**, voce *Domanda giudiziale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. VII, Utet, Torino, p. 107.

²¹ Cass. civ., n. 12989 del 2012. Peraltro, ad avviso della Cassazione, tra i procedimenti di divorzio e di nullità canonica (e successiva delibazione) non sussisterebbe nemmeno un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, se non in senso meramente logico. Nella pratica, ciò induce a escludere l'applicabilità degli istituti della sospensione necessaria *ex art.* 295 c.p.c. (Cass. civ., n. 1526 del 2013) e della riunione per motivi di connessione prevista dall'art. 274 c.p.c. (Cass. civ., n. 30496 del 2017).

²² Cass. civ., n. 21331 del 2013.



È su tali basi che l'ordinanza di rimessione ricostruisce - nel caso che ci occupa - l'indirizzo giurisprudenziale (apparentemente) maggioritario. A suo avviso, infatti, rimettendo la stabilità dell'assegno al criterio del giudicato, la Cassazione avrebbe implicitamente riconosciuto, *a contrario*, che una preventiva delibazione di nullità matrimoniale potesse paralizzare l'accertamento del diritto di percepire il contributo.

Del resto, secondo il rimettente, tale soluzione sarebbe stata la più appropriata; argomentando altrimenti - proseguiva infatti l'ordinanza - la fonte del diritto all'assegno verrebbe fatta risiedere unicamente nel rapporto matrimoniale, il quale sarebbe in questo modo separato, inopinatamente, dall'atto che lo costituisce. Proprio per questo motivo, allora, gli effetti della delibazione avrebbero dovuto operare

"secondo i principi generali, in base ai quali la validità dell'atto costitutivo (matrimonio-atto) condiziona di regola la stabilità degli effetti del matrimonio-rapporto, non il contrario, analogamente a quanto accade per la disciplina delle conseguenze della nullità del matrimonio civile"²³.

3 - Diritto all'assegno divorzile, (in)validità del matrimonio-atto e loro reciproca indifferenza nelle motivazioni delle Sezioni unite

La Sentenza, disattendendo l'orientamento suggerito dalla Sezione rimettente, afferma che la soluzione della questione discende, pianamente, dalla differente natura dei procedimenti di nullità e di cessazione degli effetti civili. Infatti, se in difetto di una specifica allegazione di parte la (in)validità del matrimonio dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto del giudizio divorzile, il titolo costitutivo (art. 1173 c.c.) del diritto all'assegno non potrebbe che risiedere, allora, nell'accertamento della definitiva dissoluzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi (art. 1, L. n. 898 del 1970), in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge (art. 5, sesto comma, L. n. 898 del 1970)²⁴.

In tal guisa, la Sentenza non giunge a negare che tra la validità del matrimonio-atto e il divorzio sussiste un legame, il quale viene riaffermato in termini di pregiudizialità (solo) logica²⁵. Nondimeno - e questo è il

²³ Cass. civ., ord. n. 5078 del 2020, cit.

²⁴ Il principio di diritto espresso dalla Corte conforta l'orientamento espresso dalla precedente ordinanza minoritaria n. 1882 del 2019.

²⁵ Sul concetto di 'pregiudizialità logica', si rimanda a **F.P. LUISO**, *Diritto processuale civile*, 8ª ed., vol. I, Giuffrè, Milano, 2015, p. 165 ss.



profilo dirimente - allorché gli effetti di quell'atto siano stati dichiarati cessati, non vi sarebbe alcun ostacolo a che il giudicante statuisca in ordine alla spettanza dell'assegno²⁶. In concorrenza dei suoi ulteriori requisiti, quel diritto avrebbe infatti esaurito la propria 'fattispecie'²⁷ costitutiva; ai fini delle conseguenze patrimoniali di un matrimonio definitivamente 'sciolto', di converso, l'accertata invalidità del negozio originario non potrebbe che essere *indifferente*.

È a questo punto dell'*iter* motivazionale, tuttavia, che la pronuncia in commento dismette i panni di un provvedimento di "interesse sub-settoriale"²⁸, per assumere una portata sistematica, la quale consente di inscrivere in un rapporto di feconda continuità con i suoi precedenti a Sezioni unite più prossimi. Infatti - prosegue la Sentenza - l'accertamento dei requisiti del diritto all'assegno involgerebbe valutazioni che si appuntano unicamente sullo svolgersi della convivenza coniugale "nella sua *effettività*, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica".

Simili aspetti - si ripete, indifferenti a qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto - ineriscono unicamente alla convivenza, intesa nella sua dimensione fattuale. È infatti solo all'interno della sua cornice che, come postulato dalla Corte nel 2018, dev'essere accertato il diritto del coniuge debole di percepire un contributo adeguato alle scelte 'autoresponsabili' compiute in costanza del vincolo e dunque dell'apporto *effettivamente* prestato allo svolgersi della vita familiare; ciò secondo una lettura costituzionalmente appagante del fondamento, ovvero - se si vuole - della "causa"²⁹ di tale diritto (e dello speculare obbligo del coniuge 'forte'): il

²⁶ Ciò, all'evidenza, dovrebbe postularsi anche nel caso in cui i requisiti per l'attribuzione dell'assegno si consolidassero successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili. In questo senso, richiamandosi al principio del *rebus sic stantibus* che informa l'art. 9, L. 898, del 1970, già **N. MARCHEI**, *La cessazione degli effetti civili del matrimonio*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da **G. BONILINI**, vol. III, Utet, Torino, 2016, p. 2422.

²⁷ 'Fattispecie' intesa, in questo caso, come "complesso degli elementi necessari per la produzione di un effetto o di un insieme di effetti", secondo la definizione classica di **D. RUBINO**, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-Napoli, (ristampa del) 1978, p. 27 ss.

²⁸ Così **J. PASQUALI CERIOLI**, *Le Sezioni unite*, cit., p. 70, il quale sottolinea come il rilievo della pronuncia si colga sul piano sistematico.

²⁹ **C.M. BIANCA**, *Diritto civile*, 6^a ed., vol. 2.1, Giuffrè, Milano, 2017, p. 290. Sull'estendibilità del concetto di 'causa' "all'intero campo della fenomenologia del diritto", si veda **L. FERRAJOLI**, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 264 ss.



principio di solidarietà.

4 - L'assegno come specificazione del dovere di solidarietà post-coniugale. La *ratio* 'assistenzialistica' dell'istituto secondo la giurisprudenza più risalente

Il legame tra l'assegno divorzile e il principio solidaristico espresso dalla Costituzione (art. 2 Cost.) non rappresenta una novità. Invero, fu già a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso che la Corte di cassazione, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, impiegò la locuzione 'solidarietà post-coniugale'³⁰ per definirne il "fondamento etico e giuridico"³¹. L'inquadramento costituzionale del contributo si è prestato, fin da allora, a rivestire un'eminente funzione orientativa nel difficile compito di interpretare i requisiti cui la legge ha condizionato la spettanza della pretesa di percepirlo (e dell'obbligo di corrisponderlo)³². Si comprende, dunque, come le differenti opzioni ermeneutiche adottate dalla giurisprudenza più risalente e da quella contemporanea poggino, in primo luogo, su di una diversa lettura di quel principio.

Ebbene, nell'inaugurare un indirizzo che godette di una fortuna pluridecennale, le Sezioni unite della Cassazione, con la pronuncia n. 11490 del 1990, si servirono del rimando al fondamento solidaristico dell'assegno per dedurne un'assorbente funzione assistenziale. La spettanza del correlato diritto, in questa prospettiva, sarebbe dipesa unicamente dall'accertamento della mancanza di mezzi adeguati da parte del coniuge debole - o della sua inettitudine a procurarseli per ragioni oggettive -, laddove gli altri criteri indicati dalla legge, sarebbero stati funzionali alla sola quantificazione del contributo, già accordato nell'*an*.

Solidarietà post-coniugale e assistenza divennero, in ossequio a questo indirizzo, termini di un binomio inscindibile. Nelle parole dei suoi assertori, l'istituto dell'assegno divorzile avrebbe assecondato l'esigenza,

³⁰ Critico, nei confronti della formula, **V. DE PAOLA**, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1991, p. 257.

³¹ Così già in Cass. civ., n. 1652 del 1990.

³² L'art. 5, sesto comma, L. n. 898 del 1970, che disciplina i requisiti per l'attribuzione dell'assegno fu novellato con L. n. 74 del 1987. La lettera della disposizione, caratterizzata da una certa opacità, è stata oggetto di interpretazioni differenti da parte della dottrina. Per un quadro generale dei diversi orientamenti, cfr. **A. FINOCCHIARO**, *Commento all'art. 5 l.d.*, in **A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO**, *Diritto di famiglia*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1988, p. 390 ss.



imposta dalla “coscienza sociale”³³, d’impedire che la decisione di sciogliere il vincolo potesse “cancellare senza tracce l’impegno di vita assunto col matrimonio e di abbandonare alla sua sorte chi su tale impegno aveva costruito la sua famiglia”³⁴. Di talché, il legislatore avrebbe inteso estendere una proiezione del legame solidaristico che avvinceva i coniugi in costanza di matrimonio anche nella fase successiva al suo scioglimento e alla conseguente estinzione degli obblighi patrimoniali (art. 143 c.c.) che dall’esistenza di quel rapporto ripetevano la propria fonte³⁵.

La contemplazione della solidarietà post-coniugale quale autentica propaggine del legame di coniugio³⁶ dovette infine spiegare un’influenza decisiva nell’individuazione del parametro cui rapportare la nozione di “*mezzi adeguati*” (art. 5, sesto comma, L. n. 898 del 1970), che venne ricondotta al tenore di vita serbato dalla parte più debole in costanza del vincolo. In questa prospettiva, gli ulteriori criteri di legge, valorizzanti la realtà effettiva del rapporto matrimoniale dichiarato sciolto, avrebbero avuto solo una funzione quantificativa del contributo, nella prospettiva di una sua eventuale riduzione.

5 - (segue) e la sua successiva rilettura in chiave di ‘autoresponsabilità’

Questo orientamento divenne, nel corso del tempo, oggetto di critiche diffuse. Se ne contestava, segnatamente, l’incompatibilità rispetto alla realtà contemporanea dei modelli e dei rapporti familiari³⁷, al cui cospetto sarebbe apparsa anacronistica un’idea di matrimonio che ne postulasse una sostanziale ‘ultrattività’ - quantomeno sul piano degli effetti

³³ Su questa nozione di ‘coscienza sociale’, vedasi **G. ALPA**, *I principi generali e il diritto di famiglia*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1993, p. 264 ss.

³⁴ **C. BIANCA**, *Commento all’art. 5 l.d.*, in *Commentario del diritto italiano della famiglia*, diretto da **G. CIAN**, **G. OPPO**, **A. TRABUCCHI**, vol. VI, Cedam, Padova, 1993, p. 337.

³⁵ Sui doveri e sugli obblighi espressi dall’art. 143 c.c. come “espressione di una comunità solidale”, cfr. **F. RUSCELLO**, *I diritti e i doveri nascenti dal matrimonio*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da **P. ZATTI**, 2^a ed., vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1058.

³⁶ Di “una sorta di ultimo baluardo dell’indissolubilità del vincolo”, ha parlato **C. RIMINI**, *La crisi della famiglia*, II. *Il nuovo divorzio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di **A. CICU**, **F. MESSINEO**, **L. MENGONI**, continuato da **P. SCHLESINGER**, Giuffrè, Milano, 2015, p. 105.

³⁷ Sulle intersezioni tra solidarietà e responsabilità alla luce dell’odierno pluralismo dei modelli familiari ha riflettuto di recente **A. CESERANI**, *Solidarietà di coppia: nuovi modelli legali, delibazione di sentenze ecclesiastiche e assegno divorzile*, in *Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico*, cit., p. 1 ss.



economici - anche nel periodo successivo al suo scioglimento³⁸.

Al contrario di quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, parte della dottrina ritenne infatti che il mutato contesto sociale imponesse una lettura aggiornata dei requisiti di attribuzione dell'assegno. Ciò, anche sulla scorta di un esame comparatistico degli ordinamenti più vicini a quello italiano³⁹, i quali avrebbero configurato sistemi di determinazione degli effetti patrimoniali del divorzio ossequenti a un canone di 'autoresponsabilità' economica degli *ex* coniugi⁴⁰.

Attraverso una terminologia, per vero, caratterizzata da una certa ambiguità⁴¹ - e senza ripudiare la *ratio* assistenzialistica dell'istituto -, gli assertori di questa teoria sostennero dunque che l'assegno divorzile, per non tradursi in uno strumento di irragionevole locupletazione, dovesse vedersi attribuita una mera funzione 'riabilitativa'⁴² del coniuge bisognoso, in quanto privo di adeguati redditi propri. Il contributo sarebbe stato finalizzato, in questi termini, al ripristino (quando possibile) dell'effettiva capacità del coniuge di 'autodeterminarsi'⁴³, anche nella propria dimensione economico-patrimoniale, in chiave, per l'appunto, autoresponsabile.

Un primo segnale concreto del sommovimento che stava

³⁸ Cfr. **M. DOSSETTI**, *Gli effetti della pronuncia di divorzio*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da **G. BONILINI, G. CATTANEO**, 2^a ed., vol. I., t. 2, Utet, Torino, 2007, p. 787; **E. QUADRI**, *La Cassazione "rimedita" il problema dell'assegno di divorzio*, in *Il Foro italiano*, 1990, I, p. 1170.

³⁹ Sul tema, vedi **M.G. CUBEDDU**, *Solidarietà e autoresponsabilità nel diritto di famiglia*, in **S. PATTI, M.G. CUBEDDU**, *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 153 ss.

⁴⁰ Rispetto al sempre più frequente richiamo, da parte della giurisprudenza, al canone (o 'principio') dell'autoresponsabilità dei coniugi, vedasi **M. PALAZZO**, *Le progressive aperture della Suprema Corte al principio di autoresponsabilità nella configurazione dell'assegno post-matrimoniale*, in *Rassegna di diritto civile*, 2013, 2, p. 423 ss.

⁴¹ Come sottolineato da **V. CAREDDA**, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 1, il termine 'autoresponsabilità' viene adoperato in diversi settori, anche molto eterogenei, del diritto pubblico e privato. Per un'analisi del concetto circoscritta all'ambito del diritto di famiglia, vedasi **A. CORDIANO**, *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁴² In questi termini, **E. AL MUREDEN**, *Assegno divorzile, parametro di vita coniugale e principio di autoresponsabilità*, in *Famiglia e diritto*, 2015, p. 548.

⁴³ Osserva **M. PALAZZO**, *Le progressive aperture*, cit., p. 454, che, nell'accezione fatta propria dalla Corte, il principio di autoresponsabilità si porrebbe quale "correlato logico-giuridico" del principio di 'autodeterminazione', nella sfera familiare come in quella economico-professionale.



interessando la materia si avvertì nel 2014, allorché il Tribunale di Firenze⁴⁴ sollevò questione di legittimità costituzionale - per contrasto, tra gli altri, coi principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di solidarietà (art. 2 Cost.) - dell'art. 5, sesto comma, L. n. 898 del 1970, nell'interpretazione - che si assumeva consolidata in termini di diritto vivente - per cui, in presenza di una disparità patrimoniale tra le parti, l'assegno dovesse garantire al coniuge debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò secondo una lettura dell'istituto in chiave evolutiva, alla luce dell'attuale portata del divorzio, della famiglia e dei rispettivi ruoli (autoresponsabili) delle parti nella vita familiare.

Il Giudice delle leggi ritenne la questione infondata⁴⁵. Nondimeno, l'istanza di cui l'ordinanza fiorentina si era fatta portavoce era destinata a riemergere. Ciò avvenne, in particolare, quando la Cassazione, con sentenza n. 11504 del 2017, resa a Sezione semplice, definì l'orientamento inaugurato dal Collegio dei Nove nel 1990 "non più attuale", riconducendo la nozione di adeguatezza dei mezzi a quella di mera non "indipendenza o autosufficienza economica" del coniuge debole. Il canone dell'„autoresponsabilità economica" assurgeva così alla dignità di un autonomo "principio", in rapporto dialettico equi-ordinato con quello di solidarietà-assistenza, cui la disciplina del divorzio avrebbe dovuto ritenersi informata.

Nelle parole della Corte, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, siccome oggetto di un diritto soggettivo e afferente, pertanto, alla "dimensione della libertà della persona" avrebbe implicato la necessaria "accettazione da parte di ciascuno degli *ex* coniugi [...] delle relative conseguenze economiche". A seguito del divorzio, in altri termini, il coniuge debole, oramai divenuto "persona singola", non avrebbe più potuto pretendere di beneficiare di un contributo che perpetuasse gli effetti economici di un vincolo definitivamente estinto; al contrario, gli si sarebbe imposto di perseguire la propria indipendenza economica, con attitudine autoresponsabile. Perciò, solo nella misura (e per il tempo) in cui quello non avesse potuto disporre di mezzi a tale ultimo fine adeguati, il principio di solidarietà - di nuovo, nella sua assorbente accezione

⁴⁴ Trib. Firenze, ord. 22 maggio 2013.

⁴⁵ Corte cost., n. 11 del 2015. Rilevava in particolare la Corte come l'esistenza, postulata dal Giudice *a quo*, di un diritto vivente che imponesse "necessariamente" di garantire al coniuge debole un tenore di vita corrispondente a quello serbato in costanza di matrimonio non trovasse riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima, infatti, si sarebbe limitata ad assumere il parametro del tenore di vita come "tetto massimo" del contributo, il quale sarebbe stato riducibile, "in concreto", attraverso il suo bilanciamento con gli altri criteri indicati dalla legge.



assistenzialistica - avrebbe potuto giustificare l'obbligo, in capo a chi del suo matrimonio era stato parte, di aiutarlo a ripristinare la propria capacità di esercitare (auto)responsabilmente le proprie libertà.

6 - Libertà e reciproca responsabilità nella cornice solidaristica della convivenza

Un utilizzo disinvolto di significanti così ambigui⁴⁶ (poiché indefiniti) potrebbe generare confusione. S'impone pertanto un chiarimento.

Il termine (auto)responsabilità, adoperato dalla Corte, non intende evocare forme di imputazione in capo agli *ex* coniugi degli effetti negativi di condotte illecite, secondo il paradigma classico della responsabilità civile. Al contrario, esso si lega strettamente all'ambito di legittima esplicazione dei loro diritti di libertà - quali sono certamente quelli che consentono agli individui di 'autodeterminarsi' nella materia matrimoniale.

La nozione di autoresponsabilità, nel suo nucleo semantico più ristretto - e con l'eco di certe distinzioni di teoria generale⁴⁷ -, intende richiamare la necessità che gli individui, poiché liberi, si assumano le conseguenze delle proprie scelte divenendone, secondo questa specifica accezione, *responsabili*. Ai fini della presente analisi, questo espediente verbale rivela traiettorie epistemologiche che meritano di essere indagate⁴⁸.

Come s'è visto, l'urgenza di superare il proprio precedente orientamento ("criptoindissolubilista"⁴⁹) indusse la Corte, nel *revirement* del 2017, a sottolineare l'evoluzione prodotta dal divorzio nella sfera giuridico-economica delle parti, nella misura in cui l'estinzione dell'obbligo di reciproca contribuzione alla vita familiare avrebbe imposto loro di perseguire responsabilmente la propria indipendenza (o

⁴⁶ Sulla natura ambigua del concetto di 'responsabilità', è ancora prezioso il contributo di U. SCARPELLI, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo*, in *La responsabilità politica. Diritto e tempo*, a cura di R. ORECCHIA, Giuffrè, Milano, 1982, p. 41 ss.

⁴⁷ Si rimanda, al riguardo, allo studio di S. PUGLIATTI, voce *Autoresponsabilità*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 452 ss.

⁴⁸ Del resto, come osservato a suo tempo da A. FALZEA, *Note introduttive generali*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., vol. VI, Cedam, Padova, 1993, p. 61 ss., la disciplina del divorzio, nel suo complesso, pone la difficoltà di "equilibrare il valore della persona fondata sulla libertà [con la] responsabilità contratta con l'assunzione del vincolo matrimoniale".

⁴⁹ In questi termini, efficacemente, Trib. Firenze, ord. 22 maggio 2013, cit.



autosufficienza). Una (auto)responsabilità, dunque, intesa come assorbente 'responsabilità verso sé stessi'⁵⁰, che avrebbe dovuto orientare l'interpretazione della normativa divorzile, impedendo che l'attribuzione dell'assegno desse luogo a "rendite" irragionevoli.

Questa opzione ermeneutica, disancorando l'accertamento del giudice da un mero esame comparativo delle situazioni patrimoniali degli *ex* coniugi, coglie sicuramente un'esigenza di rilievo; nondimeno, essa ne trascura altre (e fondamentali). Invero, un'interpretazione dei requisiti dell'assegno pienamente coerente al suo fondamento solidaristico dovrebbe tener conto, in via prioritaria, della dimensione "interrelazionale" del rapporto estinto e delle responsabilità⁵¹ *reciproche* a esso connesse.

È proprio questa aporia che viene criticata nel successivo pronunciamento a Sezioni unite del 2018. Il riferimento alla responsabilità dei coniugi (nell'accezione chiarita dianzi) non potrebbe esaurirsi, infatti, nel solo momento dell'estinzione del matrimonio - e alle responsabilità 'verso sé stessi' che vi si connettono - giacché ciò sarebbe riduttivo. Al contrario, qualora più correttamente intesa nella sua dimensione relazionale, la reciproca responsabilità si presta a costituire un canone alla luce del quale valutare gli effetti⁵² di tutte le determinazioni che conformano lo svolgersi del rapporto coniugale, dalla sua genesi⁵³ alla sua definitiva caducazione⁵⁴.

Come riconosciuto dalle stesse Sezioni unite nel 2014, infatti, il matrimonio-rapporto, inteso nella dimensione effettiva della convivenza,

⁵⁰ Una recente e interessante applicazione del 'principio' di autoreponsabilità, nella sua accezione di 'responsabilità verso sé stessi', è contenuta nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 17183 del 2020, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne.

⁵¹ Rispetto alla vocazione relazionale della responsabilità, cfr. **M.A. FODDAI**, *Sulle tracce della responsabilità: idee e norme dell'agire responsabile*, Giappichelli, Torino, 2005, p. XVI.

⁵² Come rileva **E.G. VITALI**, *In tema di delibazione e solidarietà familiare*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2/2014, p. 81, la libertà matrimoniale è fonte "di un dovere di responsabilità nei confronti dell'altro coniuge, che fonda obblighi sia di carattere etico, sia di carattere patrimoniale".

⁵³ Secondo **P. PERLINGIERI**, *Aspetti civilistici della separazione e del divorzio*, in *Rapporti personali nella famiglia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1982, p. 210, la celebrazione del matrimonio farebbe sorgere il problema di contemperare, alla luce del nostro quadro costituzionale, le dimensioni della libertà e delle responsabilità, reciprocamente assunte dai coniugi.

⁵⁴ Osserva **F. BOCCHINI**, *Diritto di famiglia: le grandi questioni*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 181-182, come la crisi coniugale comporti che le reciproche libertà e responsabilità delle parti vengano, potenzialmente, a confliggere.



non costituisce solo un contenitore di diritti e obblighi - che originano dall'esistenza del vincolo (cfr. art. 143 c.c.) - bensì anche di reciproche "responsabilità", fonte a loro volta "di aspettative legittime [proporzionate al contributo responsabile delle parti alla vita familiare] e di legittimi affidamenti [nelle condotte responsabili dell'altro coniuge]"⁵⁵.

In questo senso, al momento del venire meno del matrimonio, le scelte reciprocamente responsabili assunte dai coniugi nello svolgersi della convivenza orienteranno il giudice nell'accertare se tali aspettative⁵⁶ e affidamenti possano consolidarsi in autentici diritti soggettivi (tra cui quello di percepire l'assegno).

La novità dell'*overruling* del 2018 pare risiedere in una lettura consapevole del principio solidaristico espresso dalla Carta. Responsabilità⁵⁷ e solidarietà, nella prospettiva abbracciata dal Collegio dei Nove, non costituiscono più principi distinti⁵⁸. Esse, al contrario, si rivelano reciprocamente integrate, nella misura in cui la prima costituisce un canone essenziale che descrive la portata della seconda. Ai fini del rispetto di doveri di stampo pubblicistico⁵⁹ il principio di solidarietà definisce, anzitutto, un ambito indefettibile di equilibrio nel quale l'esercizio dei diritti trova spazio se *responsabile*⁶⁰. Ciò, necessariamente,

⁵⁵ In questa prospettiva, **G. CASUSCELLI**, *La problematica del convegno*, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di E. VITALI, G. CASUSCELLI, Giuffrè, Milano, 1988, p. 47, aveva già osservato che l'„ineludibile principio-cardine del nuovo matrimonio civile riposa nell'effettivo realizzarsi della comunione materiale e spirituale di vita, e nel reciproco, consequenziale affidamento dei coniugi sulla stabilità del rapporto, e sulle connesse responsabilità di ordine patrimoniale”.

⁵⁶ Sull'aspettativa, come autonoma situazione giuridica soggettiva, cfr. **M. ASTONE**, *L'aspettativa e le tutele. Contributo allo studio degli effetti preliminari nelle situazioni di pendenza*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁵⁷ Sul concetto di responsabilità, nelle sue applicazioni ecclesiasticistiche, ha riflettuto di recente **S. DOMIANELLO**, *L'istituto della responsabilità in regime di pluralismo giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2015. In materia, si vedano anche i contributi raccolti in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014.

⁵⁸ Sul legame tra solidarietà e responsabilità, si veda, in generale, **F. GIUFFRÈ**, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 79

⁵⁹ Rispetto al tema dei doveri di solidarietà, si rimanda, anche per gli opportuni richiami alla vasta bibliografia, al contributo di **A. MORELLI**, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 20 aprile 2015.

⁶⁰ Secondo **C. PINELLI**, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista AIC*, N. 00 del 2 luglio, la Costituzione conterrebbe una sollecitazione a un esercizio responsabile delle libertà riconducibile alla dimensione del 'consiglio' (su cui, **N. BOBBIO**, *Comandi e consigli*, in **ID.**, *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 39 ss.). La



nelle formazioni sociali all'interno delle quali si svolge la personalità dell'individuo, di cui la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) - come ripetuto dalla Corte - rappresenta una *species* "tipizzat[a]"⁶¹. In altre parole, l'inegabile rilievo "sociale" della famiglia ancora le obbligazioni tra le parti oltre l'ormeggio della sfera strettamente privatistica, per toccare canoni fondativi dello stesso ordinamento democratico della Repubblica

Questa lettura, in definitiva, induce a superare un'interpretazione limitata del principio di solidarietà - prima ridotto a una mera dimensione assistenzialistica -, nella prospettiva di un recupero della sua autentica portata 'responsabilizzante', rivolta all'esercizio di *tutti* i diritti di libertà.

7 - La tutela del coniuge 'debole' come interesse irrinunciabile dell'ordinamento secolare

La Corte, nel 2018, riafferma con maturata consapevolezza l'inquadramento costituzionale dell'assegno divorzile, quale presidio solidaristico della sfera del coniuge debole - la cui situazione economica appaia inadeguata al contributo prestato nello svolgersi effettivo della vita familiare. Il richiamo al principio di solidarietà, per suo canto, rimarca la necessità che la concreta applicazione dell'istituto garantisca il rispetto dei connessi doveri inter-personali e non asseondi, perciò, istanze di esercizio 'irresponsabile' dei diritti di libertà. Alla luce di queste considerazioni, la correttezza della più recente Sentenza in commento si apprezza, vieppiù, su di un piano assiologico-sistematico del massimo interesse ecclesiasticistico.

Il diritto garantito a chi abbia contratto matrimonio 'concordatario' di riacquisire, attraverso il procedimento di delibazione della nullità canonica, uno stato personale conforme (anche) alla rappresentazione della propria identità in materia religiosa costituisce oggetto di tutela rilevante *in apicibus* per l'ordinamento democratico. Nondimeno, il suo esercizio - e gli effetti a esso connessi - dovranno essere concretamente modulati in guisa da non scalfire la trama solidaristica all'interno della quale quella pretesa si iscrive⁶².

responsabilità si configurerebbe, tuttavia, diversamente laddove venisse intesa come canone operativo del principio solidaristico, nell'ottica del rispetto dei connessi doveri.

⁶¹ Sulla "attitudine [della solidarietà] a produrre o a rafforzare legami sociali", a prescindere dal modello familiare concretamente selezionato dagli individui, insiste S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 52.

⁶² Del resto, come suggerisce J. PASQUALI CERIOLI, *Una Proposta di svolta*, in AA. VV., *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R.



Sullo sfondo del rapporto tra le pronunce di divorzio e di delibazione si pone, indefettibilmente, la questione del regime economico applicabile al coniuge privo di mezzi adeguati⁶³. Ed è infatti nella prospettiva della tutela di quest'ultimo, siccome presidiata dall'imperativo del rispetto di obblighi e doveri di matrice pubblicistica, che deve essere orientata l'applicazione degli istituti di specie.

Nel 2014, le Sezioni unite avevano manifestato un primo importante slancio in questa direzione, ascrivendo la tutela del rapporto matrimoniale, consolidatosi in effettiva convivenza, a limite di ordine pubblico al riconoscimento civile delle pronunce ecclesiastiche di nullità. A fronte della costituzione di un'autentica comunione di vita - fonte, come s'è visto, di aspettative e affidamenti modulati secondo il canone della reciproca responsabilità delle parti - la patologia del matrimonio-atto rimane circoscritta all'area d'interessi riservata, in via indipendente, alle determinazioni dell'ordinamento confessionale.

Nel 2021 le stesse Sezioni unite hanno avuto buon gioco nell'applicare tali acquisizioni - ulteriormente maturate nella dialettica con il proprio precedente del 2018 - calando gli istituti processuali in un quadro assiologico costituzionalmente coerente e ponendoli al servizio di interessi sostanziali di rilievo apicale. I profili di responsabilità e di solidarietà economica evocati dalla convivenza divengono in questo modo gli unici canoni alla luce dei quali determinare gli effetti economici del divorzio. I vizi genetici del negozio costitutivo del vincolo, allorché quest'ultimo venga dichiarato sciolto, divengono, al contrario, indifferenti.

Tutto ciò - è bene precisarlo - nel pieno rispetto degli obblighi pattizi contratti con la Chiesa cattolica. E invero, anche a voler prescindere dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, che rimette all'ordinamento secolare "la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari"⁶⁴, la tutela del coniuge debole - correttamente inquadrata nella sua dimensione solidaristica - costituisce un interesse irrinunciabile, appartenente all'„ordine matrimoniale laico della Repubblica"⁶⁵.

ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, *il Mulino*, Bologna, 2019, p. 349, la maggiore sfida della disciplina ecclesiasticistica parrebbe oggi risiedere nel "rilancio sociale del trinomio libertà-responsabilità-solidarietà".

⁶³ Lo nota, opportunamente, **G. BONI**, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2/2012, p. 308 ss.

⁶⁴ Così, ancora, la Sentenza.

⁶⁵ **J. PASQUALI CERIOLI**, *Le Sezioni unite*, cit., p. 72.



8 - Conclusioni

Le pronunce richiamate nelle pagine che precedono, emanate dal Giudice della legittimità al vertice della sua funzione nomofilattica, rivelano delle traiettorie armoniche, convergenti nel valorizzare l'effettività della vita coniugale ai fini delle conseguenze giuridiche del suo venire meno.

La chiave del più recente orientamento - si ribadisce - risiede nella riconduzione della convivenza alla sua più autentica dimensione solidaristica, entro la quale le parti sono chiamate a esercitare i propri diritti secondo un canone di reciproca responsabilità, riflesso dei doveri che la Carta impone di rispettare.

Nella prospettiva della tutela del coniuge debole - interesse sostanziale assorbente, cui orientare l'applicazione della disciplina di specie - le patologie che viziano il matrimonio-atto divengono pertanto indifferenti. L'*exequatur* della nullità ecclesiastica, certamente oggetto, per quanto d'interesse, di un diritto di caratura fondamentale, si rivela così insuscettibile di produrre effetti deresponsabilizzanti - e dunque 'antisolidali' -, tali da disattendere le legittime aspettative e i legittimi affidamenti riposti dall'altro coniuge in un contributo adeguato all'apporto offerto al nucleo.

La soluzione adottata dal Supremo Collegio, che si richiama all'odierno pluralismo dei modelli e dei rapporti familiari, mira a disancorare il giudizio sull'assegno da una dimensione negoziale formalistica, per inscrivere, invece, in un quadro assiologico di respiro sostanziale. All'interno di ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), a prescindere dalla sua genesi e "diversità strutturale"⁶⁶, gli individui sono chiamati infatti a esercitare i propri diritti senza nuocere all'altro, soprattutto se 'debole': in questa trama di attenzione riposa l'*ubi consistam* della nostra democrazia.

Freedom and responsibility in the conjugal cohabitation: the stability of the divorce allowance after the exequatur of canonical nullity

⁶⁶ Così Corte cost., n. 329 del 2001, la quale non ha ritenuto di poter estendere le tutele economiche del divorzio ai coniugi che avessero contratto un matrimonio dichiarato nullo - pur in presenza di una consolidata comunione di vita -, riconoscendo, al contrario, che l'alterità dei regimi rispondeva a una valutazione discrezionale del legislatore. Sul tema, si rimanda ai contributi raccolti nel volume di AA. VV., *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari de iure condito e de iure condendo*, a cura di S. DOMIANELLO, Giuffrè, Milano, 2006.



ABSTRACT: In the recent ruling no. 9004 of 2021, the United Sections affirmed that the *exequatur* of the ecclesiastical judgment of nullity does not paralyze the trial on the economic effects of divorce, if the latter has already become unappealable. The ruling reveals a close link with the precedents of the Court no. 16379 of 2014 and no. 18287 of 2018, with a view to enhancing the effectiveness of conjugal cohabitation and the mutual responsibilities that are connected to it.

PAROLE CHIAVE:

Marriage; Nullity; *Exequatur*; Divorce; Solidarity; Responsibility